

(N. 1750)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1951

---

Concessione del distintivo d'onore di mutilato di guerra ai cittadini italiani che nel 1914 hanno combattuto in Francia nelle file garibaldine.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1914, prima che l'Italia dichiarasse guerra agli Imperi centrali, migliaia di italiani si arruolarono nelle file garibaldine e combatterono in Francia.

Moltissimi di questi patrioti perdettero la vita in terra francese o subirono in combattimento ferite che portarono anche a gravi mutilazioni.

La Patria non ha fatto nulla per riconoscere l'opera di questi valorosi, ai quali la Repubblica francese concesse invece delle pensioni di guerra.

È bene che ora l'Italia, sia pure a distanza di tempo, con senso di doverosa giustizia, riconosca, anche solo moralmente, il sacrificio dei suoi figli reduci dalle battaglie di Francia, concedendo loro il distintivo d'onore per le mutilazioni e le ferite riportate nelle battaglie stesse, in estensione della identica concessione fatta ai mutilati dell'Esercito italiano della guerra 1915-18, col regio decreto 21 maggio 1916, n. 640.

A ciò provvede l'unito disegno di legge.

Il provvedimento, che limita la concessione al solo distintivo d'onore per i mutilati della guerra 1915-18, senza contemplare nè la pensione di guerra (di cui gli interessati, come sopra detto, già fruiscono da parte del Governo francese) nè altri benefici combattentistici, comporterà un onere finanziario quasi insignificante.

Invero, a parte il fatto che il predetto distintivo verrà concesso a domanda degli interessati, il cui numero è esiguo e dei quali pochissimi presumibilmente chiederanno il conferimento del distintivo in questione, la spesa alla quale questa Amministrazione dovrebbe far fronte deriva unicamente dalla concessione materiale del distintivo, del valore di poche decine di lire. Essa potrà raggiungere, pertanto, al massimo la somma lire 10.000, alla quale potrà esser largamente fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con il regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, per i mutilati della guerra 1915-18, può essere concessa, alle condizioni e con le modalità stabilite dal decreto stesso, anche a coloro i quali abbiano riportato mutilazioni combattendo in Francia contro gli Imperi centrali prima della dichiarazione di guerra da parte dell'Italia e che risultino titolari di pensioni concesse dal Governo francese per il cennato titolo.

## Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1950-51, con i fondi già stanziati sul capitolo 252 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stesso esercizio finanziario.